

REGOLAMENTO (CEE) N. 798/82 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1982****che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 431/82 ⁽³⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 7 dicembre 1981 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 898/81 del Consiglio del 1° aprile 1981 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 791/82 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 431/82 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 24.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 5 aprile 1982

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	136,631
02.01 A II b) 2	109,305 (a)
02.01 A II b) 3	170,789
02.01 A II b) 4 aa)	204,947
02.01 A II b) 4 bb) 11	170,789 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	170,789 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	235,005 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.